Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 4 agosto 1965** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 luglio 1965, n. 933.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con Annesso e scambi di Note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con Annesso e scambi di Note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — TREMELLONI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Accordo tra l'Italia ed il Venezuela sui trasporti aerei
(Caracas, 4 luglio 1962)

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA

Considerando che entrambi gli Stati hanno aderito alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, e animati dal desiderio di vedere sviluppate le relazioni aeronautiche tra i loro rispettivi territori, in conformità alle disposizioni di tale Convenzione, hanno deciso di concludere un Accordo destinato a regolare i trasporti aerei fra i due Paesi, ed in conseguenza hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e del suo Annesso:

a) l'espressione « Autorità aeronautiche competenti », significa per quanto riguarda l'Italia, il Ministero

della difesa-Aeronautica, Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, e per quanto riguarda il Venezuela, il Ministero delle comunicazioni o, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dai detti Ministeri;

b) l'espressione « Impresa di trasporto aereo designata » significa l'impresa che una delle Parti contraenti abbia scelto per l'esercizio dei servizi convenuti ed, ai cui riguardi, sia stata fatta comunicazione alle autorità aeronautiche competenti dell'altra Parte contraente, in conformità alle disposizioni dell'articolo IV del presente Accordo;

c) il termine « territorio » avrà il significato che gli viene dato nell'articolo 2 della Convenzione della aviazione civile internazionale, aperta alla firma in Chicago il 7 dicembre 1944;

d) avranno applicazione le definizioni contenute nei paragrafi *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 96 della suddetta Convenzione.

Articolo II

Ciascuna delle Parti contraenti concede all'altra Parte i diritti precisati nell'Annesso al presente Accordo allo scopo di istituire i servizi aerei descritti in tale Annesso, i quali saranno indicati in appresso con la espressione « servizi convenuti ».

Articolo III

Costituisce per entrambe le Parti contraenti un diritto fondamentale e primordiale l'esercizio del traffico aereo fra i propri rispettivi territori.

Articolo IV

1. — Ciascuno dei servizi convenuti può essere messo in esercizio immediatamente o in una data posteriore, a volontà della Parte contraente alla quale si concedono i diritti, a condizione che:

a) la Parte contraente alla quale i diritti siano stati accordati abbia designato una impresa di trasporto aereo per esercire la rotta o le rotte specificate;

b) la Parte contraente che accorda i diritti abbia autorizzato l'impresa di trasporto aereo in questione ad iniziare i servizi convenuti, ciò che essa farà senza indugio, salvo quanto previsto nel paragrafo 2 del presente articolo e nell'articolo VIII.

2. — L'impresa designata è tenuta a fornire, a richiesta delle autorità aeronautiche della Parte contraente che concede i diritti la prova che essa è in grado di adempiere a quanto prescritto delle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da tali autorità per il funzionamento delle imprese commerciali di trasporto aereo.

Articolo V

1. — I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, introdotti nel territorio di una Parte contraente o presi a bordo degli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte contraente, che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da diritti doganali sotto osservanza delle formalità doganali prescritte nei rispettivi Paesi.

2. — Gli aeromobili impiegati dall'impresa designata nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio di una Parte contraente sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea da diritti di dogana, spese d'ispezione e da altri gravami fiscali.

3. — I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili della impresa designata di una Parte contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono sul territorio dell'altra Parte contraente esenti da dazi doganali e da altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati od usati dagli stessi aeromobili nel corso di voli al di sopra di detto territorio.

4. — I carburanti, i lubrificanti, le dotazioni normali di bordo, le parti di ricambio e le provviste di bordo che, in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso dell'autorità doganale dell'altra Parte contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati, debbono essere riesportati. In attesa del loro uso o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo doganale.

Articolo VI

I certificati di navigabilità aerea, di abilitazione, e le licenze, rilasciati o convalidati da una Parte contraente e che siano in vigore, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte, nel funzionamento dei servizi convenuti. Ogni Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non accettare per i voli al di sopra del proprio territorio, i certificati di abilitazione e le licenze rilasciati ai suoi nazionali dall'altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

Articolo VII

1. — Le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni di ciascuna Parte contraente, relativi all'entrata ed alla uscita dal proprio territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione internazionale, o relativi all'esercizio, manovra e navigazione di detti aeromobili durante la loro permanenza nei limiti del proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte contraente.

2. — Le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni che disciplinano nel territorio di ciascuna Parte contraente l'entrata, la permanenza e l'uscita dei passeggeri, degli equipaggi o delle merci, trasportati a bordo degli aeromobili, così come quelle che si applicano alle formalità di polizia, all'entrata, immigrazione passaporti, formalità per l'uscita, dogana e quarantena, saranno applicabili ai passeggeri, equipaggi e merci a bordo degli aeromobili sui servizi convenuti.

Articolo VIII

Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di negare o revocare l'autorizzazione di esercizio all'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte contraente, quando non abbia prove sufficienti che una parte sostanziale ed il controllo effettivo di tale impresa siano nelle mani di nazionali di quest'ultima Parte contraente o quando l'impresa di trasporto aereo non

si conformi alle leggi e regolamenti cui si riferisce l'articolo VII, ovvero non adempia alle obbligazioni imposte dal presente Accordo e dal suo Annesso.

Articolo IX

L'impresa designata dovrà provare a soddisfazione delle autorità competenti dell'altra Parte di aver correttamente assicurato il pagamento delle indennità per danni causati nel caso di incidenti a passeggeri, merci o beni secondo i limiti di responsabilità riconosciuti dai due Paesi.

Articolo X

Se una delle Parti contraenti desidererà introdurre una modifica parziale al presente Accordo, essa solleciterà l'apertura di nuovi negoziati diplomatici, che dovranno iniziarsi nel termine di 60 giorni a partire dalla notificazione.

Ove una delle Parti contraenti ritenga opportuno modificare le condizioni dell'Annesso al presente Accordo, essa potrà sollecitare uno scambio di vedute tra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Tale consultazione dovrà aver luogo entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta. Qualsiasi modifica all'Annesso, concordata fra dette autorità, entrerà in vigore quando sia stata confermata mediante scambio di note per via diplomatica.

Articolo XI

Ogni controversia fra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o del suo Annesso sarà oggetto — in primo luogo — di consultazione diretta fra le imprese interessate o fra le autorità aeronautiche od infine fra i rispettivi Governi.

Nel caso in cui nessuno di questi procedimenti conduca ad una composizione, la controversia sarà sottoposta ai mezzi di regolamento pacifico, riconosciuti dal diritto internazionale.

Articolo XII

Il presente Accordo sarà registrato presso il Consiglio della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 83 della Convenzione aperta alla firma in Chicago il 7 dicembre 1944.

Articolo XIII

Se nel futuro entrerà in vigore una Convenzione aerea multilaterale, ratificata dalle due Parti contraenti, il presente Accordo sarà modificato allo scopo di conformarlo alle disposizioni della detta Convenzione.

Articolo XIV

Ciascuna delle Parti contraenti potrà, in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte contraente la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La notificazione sarà inviata contemporaneamente al Consiglio della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

In tal caso, il presente Accordo cesserà di aver vigore 6 (sei) mesi dopo la data nella quale la suddetta notificazione sia stata ricevuta dall'altra Parte a meno che, per accordo fra le Parti contraenti, essa sia stata ritirata prima dello spirare di tale termine.

Qualora l'altra Parte contraente non accusi ricevuta della notificazione, questa si considererà ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data in cui essa sia pervenuta al Consiglio della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Articolo XV

Il presente Accordo entrerà in vigore quando le Parti contraenti si saranno comunicate di avere adempiuto alle rispettive formalità richieste dalle leggi in vigore.

Fatto in Caracas il giorno quattro di luglio dell'anno millenovecentosessantadue, in doppio originale, nelle lingue italiana e castigliana, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

G. De Astis

Per il Governo della Repubblica del Venezuela

M. Falcon

ANNESSO

Sezione I

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela si riconoscono reciprocamente il diritto di fare esercire, da un'impresa di trasporto aereo da essi designata, i servizi aerei sulle rotte specificate nelle tabelle allegate, escludendo ogni cabotaggio nel proprio territorio.

Sezione II

L'impresa di trasporto aereo designata da ciascuna delle Parti contraenti, secondo le disposizioni dell'Accordo e del presente Annesso, godrà, nel territorio dell'altra Parte contraente ed in ciascuna delle rotte specificate nelle tabelle allegate del diritto di attraversare tale territorio senza atterrarvi e del diritto di atterrarvi per ragioni non commerciali negli aeroporti aperti al traffico internazionale.

Sezione III

a) L'impresa di trasporto aereo designata da ciascuna delle Parti contraenti godrà inoltre, alle condizioni previste nella presente sezione, del diritto di imbarcare e sbarcare in traffico internazionale passeggeri, posta e merci nei punti indicati nelle tabelle allegate.

b) L'impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti dovrà godere di un trattamento giusto ed equo, per disporre di uguali possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti tra i rispettivi territori.

c) Le imprese designate dalle Parti contraenti dovranno tenere in considerazione gli interessi reciproci sugli itinerari comuni, in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi rispettivi.

d) Le due Parti contraenti riconoscono che la frequenza dei servizi dalle imprese designate, la capacità offerta per detti servizi, così come le variazioni del tipo di aeromobili che rappresentino modifiche sostanziali nei servizi convenuti, saranno determinate d'accordo fra le autorità aeronautiche dei due Paesi.

SEZIONE IV

a) Le tariffe saranno fissate in misura ragionevole tenendo specialmente conto della economia di esercizio, di un ragionevole profitto, delle tariffe applicate dalle altre imprese che eserciscono la medesima rotta — in tutto o in parte delle caratteristiche di ciascun servizio.

b) Le tariffe che si applicano al traffico imbarcato o sbarcato in uno degli scali della rotta non possono essere inferiori a quelle applicate per lo stesso trasporto dalle imprese della Parte contraente che eserciscono servizi locali o regionali nel settore corrispondente della rotta.

c) Le tariffe relative ai servizi convenuti fra le località del territorio italiano e del territorio venezuelano menzionate nelle tabelle allegate saranno determinate, nei limiti del possibile, mediante accordo fra le imprese designate italiana e venezuelana.

A tal fine, le imprese procederanno:

1) Attraverso l'applicazione delle risoluzioni che siano state adottate seguendo la procedura della Associazione del Trasporto Aereo Internazionale (I.A.T.A.) relativa alla fissazione delle tariffe.

2) Mediante accordo diretto, dopo consultazione se necessaria, con le imprese di trasporto aereo di terzi Paesi che effettuano il medesimo percorso in tutto o in parte.

d) Le tariffe così determinate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Tale periodo di tempo può essere ridotto in casi speciali, a condizione che le dette autorità siano d'accordo.

e) Se le imprese di trasporto aereo designate non raggiungano un accordo sulla determinazione di una tariffa in base alle disposizioni del paragrafo *c*) che precede, o se una delle Parti contraenti manifesti il suo disaccordo sulla tariffa che le sia stata sottoposta secondo le disposizioni del paragrafo *d*) che precede, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si sforzeranno di raggiungere un accordo soddisfacente.

In caso di divergenza fra le Parti contraenti sull'approvazione delle tariffe, si ricorrerà alle modalità previste nell'articolo XI dell'Accordo.

SEZIONE V

A partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno comunicarsi non appena possibile le informazioni relative alle autorizzazioni che accordano alla propria impresa designata per esercire i servizi convenuti o tratti di essi.

M. FALCON

G. DE ASTIS

TABELLA DELLE ROTTE

QUADRO I

Rotte italiane

1. — Dall'Italia, via Lisbona e Santa Maria delle Azorre fino a Caracas e viceversa.

QUADRO II

Rotte venezuelane

1. — Dal Venezuela, via Santa Maria delle Azorre, Lisbona e Madrid, fino a Roma e viceversa.

Nota: Le imprese designate potranno omettere scali in uno, alcuni o tutti i voli.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 21 luglio 1965, n. **934**.

Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, si applicano a tutti i militari delle Forze armate, ivi compresi i militari del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonchè agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le disposizioni stesse si applicano, altresì, al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

Art. 2.

La norma di cui al precedente articolo si applica, a domanda, anche al personale ivi indicato cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e, in caso di decesso, agli aventi diritto, con decorrenza agli effetti economici dalla data predetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — TAVIANI — REALE — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 935.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa curaziale di Santa Maria del Ponte, in Bussi sul Tirino (Pescara).

N. 935. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa curaziale di Santa Maria del Ponte, in Bussi sul Tirino (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 936.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in comune di San Casciano dei Bagni (Siena).

N. 936. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in frazione Palazzone del comune di San Casciano dei Bagni (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1965, n. 937.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in Licodia Eubea (Catania).

N. 937. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 14 aprile 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 25 gennaio e 30 dicembre 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli, in Licodia Eubea (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1965.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato dei moto trasporti medi « 9903 » e « 9904 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 12 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1952, registro n. 15 Difesa-Marina, foglio n. 385, col quale i moto trasporti medi (M.T.M.) numeri 9903 e 9904 sono stati iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Visto lo stato delle menzionate unità e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, procedere alla loro rimessa in efficienza, come da verbale n. 3079 datato 13 aprile 1965 del Consiglio superiore delle forze armate - Sezione marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I moto trasporti medi (M.T.M.) numeri 9903 e 9904, di cui alle premesse, vengono radiati dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 1965.

Il Ministro proponente, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Registro n. 36 Difesa-Marina, foglio n. 52

(4873)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1965.

Ricostituzione del Comitato consultivo per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1965, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione, per decorso biennio, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati prevista dall'art. 1 della legge anzidetta;

Vista la deliberazione con la quale la Commissione predetta, nella riunione tenutasi il 23 marzo 1965, ha deciso la ricostituzione, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, di un Comitato consultivo per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo con i compiti propri della Commissione centrale in materia di collocamento;

Considerata la proposta della Commissione centrale di attribuire al ricostituendo Comitato le funzioni delle Commissioni provinciali e comunali, di cui agli articoli 25 e 26 della citata legge;

Ritenuta la necessità di stabilire la composizione e le norme di funzionamento del predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito in seno alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, un Comitato con le funzioni della Commissione centrale in materia di collocamento nel settore dello spettacolo.

Al Comitato sono, altresì, attribuite, per la stessa materia, le funzioni delle Commissioni provinciali e comunali, di cui agli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2.

Il Comitato, di cui al precedente art. 1, è composto come segue:

Altarelli dott. Angelo, direttore generale del collocamento della manodopera, membro effettivo;

Greco dott. Nunziato, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Giacalone avv. Giovanni, direttore dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo;

D'Ermo dott. Mario, membro effettivo,

Loforti dott. Antonino, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Cordiano dott. Fausto, membro effettivo,

Giacomantonio dott. Aldo, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Valignani dott. Achille, membro effettivo - Associazione nazionale industrie cinematografiche e affini (A.N.I.C.A.);

Zingoni dott. Giancarlo, membro effettivo - Associazione generale italiana dello spettacolo (A.C.I.S.);

Cantelli avv. Antonio, membro effettivo - Associazione sindacale Intersind,

D'Onofrio dott. Attilio, membro effettivo - Associazione sindacale Intersind,

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dello spettacolo;

Prantera dott. Antonio, membro effettivo - Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.),

Cortesi Ernesto, membro effettivo Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.),

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro del commercio e del turismo;

Bertolacci Giorgio, membro effettivo - Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.),

Ippoliti Giorgio, membro effettivo - Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.),

Vais Marco, membro effettivo - Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.),

Casciani Luigi, membro effettivo - Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.),

Babuscio Rizzo Vincenzo, membro effettivo - Unione italiana del lavoro (U.I.L.),

Bracci Ernesto, membro effettivo - Unione italiana del lavoro (U.I.L.),

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo.

Art. 3.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale del collocamento della manodopera; in caso di sua assenza o impedimento la presidenza viene assunta dal membro supplente.

Il Comitato, per l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto, può avvalersi dell'opera di esperti.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

Art. 5.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono, rispettivamente, disimpegnate dal dott. Pasquale Cozzolino e dal dott. Giovanni Pasanisi della Direzione generale del collocamento della manodopera.

Art. 6.

La segreteria del Comitato cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori del Comitato stesso, inviandone copia alla segreteria della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4993)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1965.

Ricostituzione del Comitato di vigilanza della gestione del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto la legge 5 luglio 1961, n. 580, sulla istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1962, relativo alla costituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, del Comitato di vigilanza per la gestione del Fondo di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato di vigilanza medesimo per decorso triennio;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dal Ministro per l'interno d'intesa con le rappresentanze delle confessioni religiose acattoliche interessate e dal Ministero del tesoro;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza della gestione del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito, oltre che dal presidente dell'Istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Salvetti dott. Renzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

pastore Roberto Comba, pastore Umberto Gorietti, pastore Manfredi Ronchi e pastore Mario Sbaffi, in rappresentanza dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il direttore generale degli affari di culto del Ministero dell'interno;

il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4809)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1965.

Classificazione tra le comunali della strada di bonifica « da Cerrutolo alla Strada statale n. 401 », in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 7 agosto 1964, n. 18, con la quale il comune di Ruvo del Monte (Potenza) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica « da Cerrutolo alla Strada statale n. 401 » della lunghezza di km. 2+623 costruita dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, con sede in Bari;

Visto il voto n. 176 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 16 febbraio 1965, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di bonifica « da Cerrutolo alla Strada statale n. 401 », di cui alle premesse dell'estesa di km. 2+ + 623 è classificata comunale ed inclusa nell'elenco delle strade del comune di Ruvo del Monte (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(5011)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali di dieci strade comunali in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 220 del 22 settembre 1964, con la quale l'Amministrazione provinciale di Siena ha chiesto la classificazione a provinciali delle seguenti strade:

1) strada « Dei Poggi » da Castellanina in Chianti per San Donato, al confine con la provincia di Firenze (km. 5+950);

2) strada « di Sicelle » - dalla Strada statale n. 222 presso il ponte sul fiume Pesa, per San Giorgio alla Piazza e Sicelle, al confine con la provincia di Firenze (km. 3+500);

3) strada « Casole d'Elsa, bivio Cavallano, confine provincia di Pisa » dalla provinciale Casole d'Elsa-Le Grazie, la Catena, bivio Cavallano, Vallone, al confine con la provincia di Pisa presso Villa Tignano (km. 6+300);

4) strada « del Calcione » dalla provinciale Siena-Perugia presso la stazione di Rigomagno, al confine con la provincia di Arezzo presso il Molino di Calcione (km. 3+376);

5) strada « delle Chianacce » dalla provinciale Lauretana presso Valiano di Montepulciano, al confine con la provincia di Arezzo (km. 2+400);

6) strada « dell'Amiata » dal viale Hamman di Abbadia San Salvatore, presso l'ingresso delle Miniere, all'innesto con la provinciale della Faggia, al confine con la provincia di Grosseto (km. 14+000);

7) strada « delle Piazze » - dalla Strada statale n. 321 nell'abitato di Le Piazze (Cetona) all'innesto con la provinciale Città della Pieve-Ponticelli, al confine con la provincia di Perugia (km. 2+300);

8) strada « dell'Emoriccia » dalla provinciale Lauretana (1° tratto) presso Rigaiolo, all'innesto con la Strada statale n. 326 in località Serraglio, di Sinalunga (km. 0+655);

9) strada « del Totone », dall'abitato di Bettolle al confine con la provincia di Arezzo in località Ponte alle Colonne (km. 3+633);

10) strada « di Poggi Gialli », dalla provinciale Pieve di Sinalunga-Guazzino-Bettolle, nell'abitato di Guazzino, al confine con la provincia di Arezzo in località Moscino (km. 2+900);

Visto il voto 6 aprile 1965, n. 297, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'articolo 4 della legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le dieci strade in provincia di Siena (sviluppo complessivo km. 45+014) descritte in premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(5118)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 29 maggio 1964, n. 599, con il quale l'Amministrazione provinciale di Matera ha deliberato di assumere l'impegno di classificare tra le provinciali il tronco stradale « Tratturo Tarantino »

di km. 7+300 che va dall'innesto della strada provinciale n. 154, 5° tronco, all'innesto della strada provincializzata « Demanio Campagnolo »;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 16 febbraio 1965, n. 169, con il quale il detto consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi degli articoli 10 e 24 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale il tronco stradale « Tratturo Tarantino » di cui alle premesse della lunghezza di km. 7+300.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(5119)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1965.

Istituzione di un certificato di circolazione comunitario per i prodotti della pesca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e relative modifiche;

Visti gli articoli 9, 10 e 189 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la Decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 5 dicembre 1960, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per la applicazione dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Vista la Decisione adottata dalla Commissione della Comunità Economica Europea in data 30 luglio 1964, relativa alla istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri;

Vista la Decisione della Commissione della Comunità Economica Europea del 4 dicembre 1964 che reca modifica all'art. 1 della Decisione del 30 luglio 1964 sopra specificata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, la origine per i prodotti pescati dalle navi degli Stati membri è provata in base al certificato di circolazione modello DD5, rilasciato alle condizioni e con le modalità stabilite dalle Decisioni della Commissione della Comunità Economica Europea 30 luglio 1964 e 4 dicembre 1964, riprodotte in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Le dogane possono richiedere ogni altro mezzo supplementare di prova quando non ritengono sufficientemente accertata l'origine dei prodotti di cui al precedente articolo sulla base del certificato modello DD5.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il commercio estero
MATTARELLA

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
COMMISSIONE

Decisione della Commissione del 30 luglio 1964 relativa alla istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri.

LA COMMISSIONE
DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Viste le disposizioni del Trattato, in particolare l'art. 10, paragrafo 2, primo comma;

Considerando che, quando i prodotti pescati dalle navi di uno Stato membro sono importati in altro Stato membro senza passare per un porto situato nel territorio del primo, non è possibile mettere in atto i metodi di cooperazione amministrativa previsti nella decisione 5 dicembre 1960 (1);

Considerando che tale situazione costringe i pescherecci della Comunità a far ritorno nei rispettivi Stati membri per ottenere il titolo giustificativo su presentazione del quale i prodotti della loro pesca sono ammessi negli altri Stati membri al beneficio del regime intracomunitario;

Considerando che, per ovviare a questa situazione è necessario istituire un metodo di cooperazione amministrativa speciale che consenta ad ogni Stato membro di accertare se nella fattispecie i prodotti pescati dalle navi di un altro Stato membro sono effettivamente originari di quest'ultimo ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del Trattato di Roma e, di conseguenza, ammissibili al beneficio del regime intracomunitario,

HA EMESSO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1.

Nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa di cui all'art. 10, paragrafo 2, primo comma del Trattato, è istituito un certificato di circolazione delle merci, modelli DD 5. Tale certificato è inteso ad accertare che i prodotti pescati

---

(1) Cfr. *G. U.* delle Comunità europee, n. 4, 20 gennaio 1961.

dalle navi di uno Stato membro e sbarcati, nelle condizioni originarie oppure dopo aver subito un semplice trattamento per assicurarne la conservazione, in un altro Stato membro (qui appresso detto Stato membro di importazione) senza passare preventivamente per un porto situato nel territorio del primo, sono originari di quest'ultimo ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato.

Art. 2.

1. Il certificato di circolazione delle merci di cui al modello DD 5 può essere utilizzato solamente se i prodotti ai quali esso si riferisce:

a) sono trasportati dalla stessa nave che ha proceduto alla loro cattura, dai luoghi di pesca sino nello Stato membro d'importazione,

oppure

b) sono trasportati, a mezzo della nave che ha proceduto alla loro cattura, dai luoghi di pesca sino ad un deposito doganale situato in uno Stato o Territorio associato, dal quale essi vengono avviati nello Stato membro d'importazione.

2. Il certificato di circolazione delle merci di cui al modello DD 5 regolarmente compilato, costituisce titolo giustificativo per la concessione del beneficio del regime intracomunitario se i prodotti della pesca cui esso si riferisce sono destinati al consumo nello Stato membro d'importazione.

Se i prodotti della pesca ai quali esso si riferisce sono riesportati dallo Stato membro d'importazione in un altro Stato membro, il certificato di circolazione delle merci di cui al modello DD 5, regolarmente compilato, costituisce il titolo giustificativo su presentazione del quale le autorità doganali dello Stato membro di riesportazione rilasciano per i suddetti prodotti un certificato di circolazione delle merci di cui ai modelli DD 1 o DD 3 alle condizioni previste dalla decisione 5 dicembre 1960 della Commissione.

Art. 3.

Il certificato di circolazione delle merci di cui al modello DD 5 deve essere compilato su modulo conforme all'esemplare allegato alla presente decisione. Esso è redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di appartenenza del peschereccio. Il certificato può essere compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso deve farsi uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

I certificati di circolazione delle merci di cui al modello DD 5 sono riuniti in blocchetti contenenti dieci moduli per ognuno dei quali vengono riempite a ricalco le copie madre e figlia.

I certificati hanno il formato di cm. 21 x 30 e gli originali sono stampati su carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 al m². Essi devono avere un fondo arabescato color verde in modo da far apparire qualsiasi falsificazione realizzata con mezzi meccanici o chimici.

Sulla prima pagina della copia originale di ogni modulo di certificato deve essere impressa una diagonale di colore azzurro che va dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro.

Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei certificati ed il loro montaggio in blocchetti oppure affidare tali compiti a stamperie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni modulo deve essere fatto riferimento alla suddetta autorizzazione. Inoltre su ogni modulo di certificato (madre e figlia) devono essere riportati il segno distintivo della stamperia autorizzata ed un numero di serie destinato a contraddistinguere ciascun documento.

Art. 4.

Un blocchetto di moduli per certificati di circolazione delle merci di cui al modello DD 5 è rilasciato, su richiesta dell'armatore o del suo rappresentante, dalle autorità doganali del porto di attracco o di armamento della nave.

All'atto della consegna del blocchetto le autorità doganali suddette compilano, su tutti i moduli che esso contiene, la parte intitolata « Visto della Dogana ».

Ogni volta che i prodotti pescati dalla nave sono sbarcati nello Stato membro d'importazione oppure in un deposito situato in uno Stato o Territorio associato, il capitano della nave compila, su uno dei moduli contenuti nel blocchetto, la parte intitolata « Dichiarazione del Capitano ».

Art. 5.

La copia originale del certificato di circolazione delle merci di cui al modello DD 5, redatta alle condizioni fissate all'articolo 4, deve essere presentata alle autorità doganali dello Stato membro di importazione secondo le modalità previste dalla regolamentazione vigente in quest'ultimo. Dette autorità possono esigere una traduzione del certificato. Esse possono altresì, allo scopo di controllare l'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato, esigere la presentazione di tutti i documenti relativi, in particolare dei documenti di bordo del perschereccio, e farsene consegnare una traduzione.

Se i prodotti della pesca indicati nel certificato di circolazione delle merci di cui al modello DD 5 hanno sostato in un deposito doganale situato in uno Stato o Territorio associato, il certificato è valido soltanto se accompagnato da un attestato rilasciato dalle autorità doganali che hanno il controllo del suddetto deposito. L'attestazione deve precisare:

a) che è stata controllata l'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato di circolazione delle merci di cui al modello DD;

b) che i prodotti ai quali si riferisce il suddetto certificato sono stati sotto sorveglianza doganale per tutta la durata della loro permanenza in deposito e che non hanno subito altre manipolazioni oltre quelle necessarie per la loro conservazione.

L'attestato deve altresì contenere la designazione esatta del mezzo di trasporto utilizzato per la rispedizione dei prodotti della pesca dal deposito doganale verso lo Stato membro d'importazione.

Art. 6.

Il beneficio del regime intracomunitario è concesso anche agli imballaggi eventualmente presentati contemporaneamente ai prodotti della pesca cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci di cui al modello DD 5 solamente se viene presentato alle autorità doganali un titolo giustificativo della loro ammissione questo regime.

Art. 7.

Ogniqualvolta il peschereccio rientra al suo porto di attracco o di armamento, l'armatore o il suo rappresentante, se hanno fatto uso dopo la partenza dei certificati per la circolazione delle merci di cui al modello DD 5 contenuti nel blocchetto in loro possesso, sono tenuti a presentare questo ultimo per il controllo dei duplicati, all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.

Dopo ogni operazione di controllo il blocchetto è restituito al suo titolare che potrà conservarlo sino ad esaurimento dei moduli in esso contenuti.

Art. 8.

Se, prima dell'esaurimento totale di un blocchetto di moduli di certificati per la circolazione delle merci di cui al modello DD 5, la nave cui quest'ultimo si riferisce cessa di soddisfare a talune fra le condizioni richieste affinchè i prodotti da essa pescati possano essere ammessi al beneficio del regime intracomunitario negli altri Stati membri, il blocchetto in questione deve essere immediatamente restituito all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.

Art. 9.

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del disposto della presente decisione, gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per quanto concerne il controllo della autenticità dei certificati di circolazione delle merci di cui al modello DD 5 e della esattezza delle indicazioni ivi contenute.

Art. 10.

Gli Stati membri applicano la presente decisione a decorrere dal 1º novembre 1964.

Art. 11.

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1964

Per la Commissione
Il Presidente
(F.to) Walter HALLSTEIN

CEE EWG EEG

D.D. 5

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER

A / 000000

A. VISTO DELLA DOGANA

Il sottoscritto, funzionario doganale, certifica l'esistenza di tutte le condizioni previste dalla legislazione .... affinchè i prodotti pescati ed in seguito eventualmente trattati dalla nave sottoindicata:

Nome e tipo della nave ....

Numero di registrazione e di immatricolazione ....

Porto di attracco o di armamento ....

Armatore ....
(nome o ragione sociale ed indirizzo completo)

Siano considerati come originari di .... ai sensi dell'art. 9, § 2 del Trattato istitutivo della CEE.
(Stato membro)

Timbro dell'Ufficio

Ufficio doganale di ....

il .... 19.........

....
(firma del funzionario)

B. DICHIARAZIONE DEL CAPITANO

Io sottoscritto .... capitano del ....
(cognome e nome) (nome della nave)

dichiaro che i prodotti sottoindicati:

Numero e natura degli imballaggi (1)	Designazione dei prodotti	Peso lordo

sono stati pescati dalla nave di cui sopra.

La compilazione del presente certificato è stata registrata a pagina .... del libro di bordo.

Fatto a .... il ...., 19.....

....
(firma del capitano).

(1) Se del caso, indicare « alla rinfusa ».

DOMANDA DI CONTROLLO
DEL PRESENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE D.D. 5

Il sottoscritto, funzionario doganale, sollecita il controllo della autenticità e della regolarità del presente certificato.

Timbro dell'Ufficio

Fatto a .... il ....

....
(firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto, funzionario doganale, ha permesso di constatare che il presente certificato di circolazione D.D. 5:

1. È stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (1).
2. Non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni sotto riportate) (1).

Timbro dell'Ufficio

Fatto a .... il ....

....
(firma del funzionario)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

Stampato da ....

CEE EWG EEG

D.D. 5

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER

A / 000000

A. VISTO DELLA DOGANA

Il sottoscritto, funzionario doganale, certifica l'esistenza di tutte le condizioni previste dalla legislazione .... affinchè i prodotti pescati ed in seguito eventualmente trattati dalla nave sottoindicata:

Nome e tipo della nave ....

Numero di registrazione e di immatricolazione ....

Porto di attracco o di armamento ....

Armatore ....
(nome o ragione sociale ed indirizzo completo)

Siano considerati come originari di .... ai sensi dell'art. 9, § 2 del Trattato istitutivo della CEE.
(Stato membro)

Timbro dell'Ufficio

Ufficio doganale di ....

il .... 19........

....
(firma del funzionario)

B. DICHIARAZIONE DEL CAPITANO

Io sottoscritto .... capitano del ....
(cognome e nome) (nome della nave)

dichiaro che i prodotti sottoindicati:

Numero e natura degli imballaggi (1)	Designazione dei prodotti	Peso lordo

sono stati pescati dalla nave di cui sopra.

La compilazione del presente certificato è stata registrata a pagina .... del libro di bordo.

Fatto a .... il .... 19.....

....
(firma del capitano)

(1) Se del caso, indicare « alla rinfusa ».

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
COMMISSIONE

Decisione della Commissione del 4 dicembre 1964 recante modifica all'art. 1 della decisione del 30 luglio 1964 relativa all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri.

LA COMMISSIONE
DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Viste le disposizioni del Trattato ed in particolare quelle dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma;

Vista la decisione della Commissione del 30 luglio 1964 (1) relativa all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri;

Considerando che è opportuno autorizzare l'utilizzazione del certificato di circolazione delle merci, modello DD 5, istituito dalla suddetta decisione della Commissione, non soltanto quando il trattamento subito a bordo dai prodotti pescati dalle navi degli Stati membri ha lo scopo di assicurarne la conservazione, ma anche quando tale trattamento non ha l'effetto di escludere detti prodotti dal capitolo 3 della tariffa doganale comune;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Art. 1.

L'articolo 1 della decisione del 30 luglio 1964 è così modificato:

« Art. 1.

Nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del Trattato, è istituito un certificato di circolazione delle merci, modello DD 5. Tale certificato è inteso ad accertare che i prodotti pescati dalle navi di uno Stato membro e sbarcati, nelle condizioni originarie oppure dopo aver subito a bordo un trattamento non avente l'effetto di escluderli dal capitolo 3 della tariffa doganale comune, in un altro Stato membro (qui appresso detto Stato membro di importazione) senza passare preventivamente per un porto situato nel territorio del primo Stato membro considerato, sono originari di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato ».

Art. 2.

Gli Stati membri applicano la presente decisione a decorrere dal 1° dicembre 1964.

Art. 3.

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1964

Per la Commissione
Il Presidente
(F.to) Walter HALLSTEIN

(1) cfr. « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, n. 137 del 28 agosto 1964.

(4980)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1965.
Annullamento di decreto di revoca di registrazione di specialità medicinale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 dicembre 1964, secondo il quale il concetto di Vitamina T di Goetsch è superato in quanto trattasi di una mescolanza complessa le cui proprietà sono apparse sempre più indefinite e di difficile controllo e, pertanto, non devono concedersi autorizzazioni per specialità medicinali a base di Vitamina T e debbono revocarsi le autorizzazioni concesse in quanto dette specialità, per l'evoluzione delle conoscenze, non corrispondono alle condizioni in base alle quali furono autorizzate;

Visto il decreto ministeriale n. 3962/R del 1° giugno 1965, con il quale, sulla base di detto parere, è stata revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « B - OM » flacone da 120 cc., registrata al n. 19:497 a nome della ditta Laboratories O.M. di Ginevra (Svizzera) rappresentata dalla ditta Russi & C. di Ancona;

Ritenuto che, nella specie, trattasi di specialità medicinale a base di autolisato di lievito di Torula Utilis per cui appare necessario accertare se tale componente possa identificarsi con la Vitamina T e sottoporre il caso particolare al parere del Consiglio superiore di sanità per l'eventuale conferma del provvedimento di revoca adottato;

Visto l'art. 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' annullato il decreto n. 3962/R del 1° giugno 1965, con il quale è stata disposta la revoca della specialità medicinale indicata in premessa, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(4992)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1965.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la lettera con la quale l'arch. Raimondo Rivieccio rassegna le proprie dimissioni da componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Campania l'arch. Raimondo Rivieccio, dimissionario, con l'avv. Filippo Masi;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Filippo Masi è chiamato a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania, quale esperto, in sostituzione dello arch. Raimondo Rivieccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(5297)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1965.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Vista la nota n. 9737 del 19 luglio 1965, con la quale il comune di Moncalieri comunica che è stato eletto sindaco del Comune medesimo il geom. Giuseppe Riva, in sostituzione del dott. Edoardo Calleri, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte il dott. Edoardo Calleri, dimissionario, con il geometra Giuseppe Riva eletto sindaco del comune di Moncalieri;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Giuseppe Riva è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Moncalieri, del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte in sostituzione del dott. Edoardo Calleri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(5299)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1965.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia e Romagna;

Vista la nota del 16 luglio 1965 con la quale l'Amministrazione provinciale di Ravenna comunica che è stato nominato presidente di quella Amministrazione provinciale il sig. Giuseppe Gambi in sostituzione del sig. Bindo Giacomo Caletti dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia e Romagna il sig. Bindo Giacomo Caletti, dimissionario, con il sig. Giuseppe Gambi nominato presidente dell'Amministrazione provinciale di Ravenna;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Giuseppe Gambi è chiamato a far parte, quale presidente dell'Amministrazione provinciale di Ravenna, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna in sostituzione del sig. Bindo Giacomo Caletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(5298)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1965, il comune di Pignataro Interamna (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.314.309, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5162)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1965, il comune di Fratta Todina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.871.086, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5163)

Autorizzazione al comune di Ossimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1965, il comune di Ossimo (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.943.921, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5160)

Autorizzazione al comune di Isola Dovarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1965, il comune di Isola Dovarese (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5161)

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Episcopia (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5164)

Autorizzazione al comune di Ocre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965, il comune di Ocre (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.940.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5165)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ravenna

Con decreto in data 8 marzo 1965, n. 4401, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno di Ha 216.00.00 descritto in catasto comune di Ravenna S.A. - foglio n. 77, mappale 9-*a* parte e foglio n. 78 - mappale 4-*a* parte.

(5366)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinvio al 1966 della « XVII Fiera internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii », di Reggio Calabria.

La « Fiera internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii », con nota del 15 luglio 1965, n. 761, ha comunicato che la 17ª edizione della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Reggio Calabria dal 2 al 16 dicembre p. v., è stata rinviata al 1966.

(5225)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Alferello », con sede in Alfero di Verghereto (Forlì).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 luglio 1965, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Alferello », con sede in Alfero di Verghereto (Forlì), composto dai signori:

Dente rag. Remo, presidente;
Taccioli Dino e Giovannetti Romano, membri.

(5147)

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Azienda Generale Industria Trasporti Automobilistici - A.G.I.T.A., di Avellino.

Con decreto 13 giugno 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'avv. Vittorio Fusco è stato nominato commissario straordinario della Cassa di soccorso del personale della Azienda Generale Industria Trasporti Automobilistici - A.G.I.T.A., di Avellino, in sostituzione del rag. Lorenzo Piccolo, dimissionario.

(5207)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 3 agosto 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,72	624,73	624,70	624,74	624,70	624,72	624,74	624,72	624,72	624,75
$ Can.	577,7755	577,75	577,50	577,70	576,30	577,30	577,76	577,50	577,25	577,25
Fr. Sv.	144,77	144,77	144,80	144,785	144,72	144,77	144,79	144,77	144,77	144,77
Kr. D.	90,06	90,03	90,05	90,055	90 —	90,05	90,03	90,07	90,08	90,05
Kr. N.	87,34	87,32	87,35	87,335	87,30	87,32	87,32	87,35	87,33	87,35
Kr. Sv.	120,69	120,88	120,93	120,90	120,80	120,89	120,87	120,95	120,90	120,90
Fol.	173,39	173,45	173,45	173,445	173,30	173,43	173,48	173,40	173,44	173,45
Fr. B.	12,58	12,586	12,5910	12,5875	12,585	12,59	12,5875	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,48	127,47	127,52	127,47	127,49	127,49	127,475	127,50	127,49	127,50
Lst.	1744,06	1743,35	1743,70	1743,45	1743,25	1743,87	1743,40	1744 —	1744,85	1743,50
Dm. occ.	155,71	155,63	155,66	155,61	155,55	155,71	155,615	155,70	155,69	155,65
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,21	24,15	24,21	24,2135	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,74	21,75	21,92	21,75	21,74	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 3 agosto 1965

Rendita 5 % 1935	101,375
Redimibile 3,50 % 1934	96,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,74
1 Dollaro canadese	577,73
1 Franco svizzero	144,787
1 Corona danese	90,042
1 Corona norvegese	87,327
1 Corona svedese	120,885
1 Fiorino olandese	173,462
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,472
1 Lira sterlina	1743,425
1 Marco germanico	155,612
1 Scellino austriaco	24,212
1 Escudo Port.	21,745

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

1° *semestre* 1965 *valevole pel* 2° *semestre* 1965

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % 1935	101,75	99,25	91,58	89,33
2	Redimibile 3,50 % 1934	98,20	96,45	88,38	86,81
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	84,50	82,75	76,05	74,48
4	» 5 % (Ricostruzione)	97,90	95,40	88,11	85,86
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	97,15	94,65	87,44	85,19
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	97,40	94,90	87,66	85,41
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-1979)	97,35	94,85	87,62	85,37
8	Buoni del Tesoro Novennali 5 % scadenza 1° aprile 1966	102,95	100,45	92,66	90,41
9	» » Settennali 5 % » 1° ottobre 1966	102,75	100,25	92,48	90,23
10	» » Novennali 5 % » 1° gennaio 1968	103,20	100,70	92,88	90,63
11	» » » 5 % » 1° aprile 1969	103,15	100,65	92,84	90,59
12	» » » 5 % » 1° gennaio 1970	103,65	101,15	93,29	91,04
13	» » » 5 % » 1° gennaio 1971	103,65	101 15	93,29	91,04
14	» » » 5 % » 1° aprile 1973	103,65	101,15	93,29	91,04
	Titoli garantiti dallo Stato				
15	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	62,50	61,00	56,25	54,90
16	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	72,25	69,75	65,03	62,78
17	I.R.I. 5,50% (1952-1967)	101,70	98,95	91,53	89,06
18	I.R.I. SIDER 5,50% (1953-1973)	98,80	96,05	88,92	86,45
19	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4% – Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
20	» » » Regione Tridentina 4% – Conversione	98,00	96,00	88,20	86,40
21	Credito Fondiario Sardo – Roma 4% – Conversione	94,60	92,60	85,14	83,34
22	» » Banco di Napoli 4% – Conversione	97,40	95,40	87,66	85,86
23	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde - Milano 4 % – Conversione	102,00	100,00	91,80	90,00
24	» » di Bologna 4% – Conversione	95,50	93,50	85,95	84,15
25	Monte dei Paschi di Siena 4% – Conversione	99,50	97,50	89,55	87,75
26	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 4% – Conversione	96,10	94,10	86,49	84,69
27	Banca Nazionale del Lavoro 4% – Conversione	95,75	93,75	86,18	84,38
28	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4% – Conversione	86,25	84,25	77,63	75,83
29	» » » » » 5% S.S. 1958/88 E	86,25	83,75	77,63	75,38
30	» » » » » 5% S.S. Olivicoltura	84,90	82,40	76,41	74,16
31	E.N.E.L. 6% (1965-1985)	100,10	97,10	90,09	87,39
	Obbligazioni bancarie internazionali				
32	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5%	91,50	89,00	82,35	80,10
33	B.E.I. Banca Internazionale Investimenti 5%	90,90	88,40	81,81	79,56
34	C.E.C.A. Comunità Europea Carbone Acciaio 5,50% (1963-1983)	88,50	85,75	79,65	77,18
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato				
35	Consorzio di Credito OO.PP. 5% (1955/64-62/93)	89,00	86,50	80,10	77,85
36	» » » 5,50% Serie spec. Ric. Ed. (1948-1968)	100,90	98,15	90,81	88,34
37	» » » 6% » trentennale	97,40	94,40	87,66	84,96
38	» » » 5 % » speciale (1962-1982)	95,15	92,65	85,64	83,39
39	» » » 5,50% » » trentennale	93,75	91,00	84,38	81,90
40	» » » 6 % » » (1964-1984)	99,50	96,50	89,55	86,85
41	» » » 5 % » Città di Roma	96,60	94,10	86,94	84,69
42	» » » 5 % » di Milano (I emiss.)	92,95	90,45	83,66	81,41
43	» » » 5 % » » (II emis.)	90,25	87,75	81,23	78,98
44	» » » 4,50% Elettrificazione FF.SS. (III em.)	100,10	97,85	90,09	88,07
45	» » » 5 % » » (IV em.)	93,55	91,05	84,20	81,95

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° *semestre* 1965 *valevole pel* 2° *semestre* 1965

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
46	Consorzio di Credito OO. PP. 5,50% FF.SS. (Serie speciale 1952) .	96,70	93,95	87,03	84,56
47	» » » 5,50 % » (» » 1953) .	96,00	93,25	86,40	83,93
48	» » » 5,50% » (» » 1955) .	95,45	92,70	85,91	83,43
49	» » » 5,50% » (» » 1959) .	95,45	92,70	85,91	83,43
50	» » » 5 % » (» » 1960) .	89,45	86,95	80,51	78,26
51	» » » 5% FF.SS. (Serie speciale 1961). . .	89,35	86,85	80,42	78,17
52	» » » 6% » (» » 1965) . . .	99,00	96,00	89,10	86,40
53	» » » 5% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1961-81 I emis.). . . .	88,45	85,95	79,61	77,36
54	» » » 5% Piano per lo Svilippo dell'Agricoltura (1962-82 II emissione) .	91,05	88,55	81,95	79,70
55	» » » 5% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1963-83 III emissione) .	88,70	86,20	79,83	77,58
56	» » » 6% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1964-84 s.s.).	97,95	94,95	88,16	85,48
57	» » » 6% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-85 II emissione s.s.)	99,95	96,95	89,96	87,26
58	I. R. I. 6% (1954-1969)	102,20	99,20	91,98	89,28
59	» 6% (1955-56-57) ventennali.	100,40	97,40	90,36	87,66
60	» 6% (1956-1974)	101,50	98,50	91,35	88,65
61	» 6% (1957-1975)	101,05	98,05	90,95	88,25
62	» 6% (1958-1974)	100,50	97,50	90,45	87,75
63	» 6% (1958-1978)	100,85	97,85	90,77	88,07
64	» 5,50% (1959-1979)	93,45	90,70	84,11	81,63
65	» 5,50% (1960-1980)	92,95	90,20	83,66	81,18
66	» 5,50% (1961-1986)	92,80	90,05	83,52	81,05
67	» 5,50% (1963-1983)	92,70	89,95	83,43	80,96
68	» 6% (1964-1982).	100,40	97,40	90,36	87,66
69	» 6% STET (1958-1970) optate.	101,05	98,05	90,95	88,25
70	» 5,50% Eletticità (1957-1977)	105,70	102,95	95,13	92,66
71	» 5,50% » (1957-1977) optate	91,90	89,15	82,71	80,24
72	E. N. I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6% Serie speciale (1958-1978)	98,90	95,90	89,01	86,31
73	» » » » 6% Petrolio (1956-1971) . .	100,45	97,45	90,41	87,71
74	» » » » 6% » (1957-1972) . .	99,30	96,30	89,37	86,67
75	» » » » 6% » (1958-1973) . .	98,80	95,80	88,92	86,22
76	» » » » 5,50% GELA (1960)	91,00	88,25	81,90	79,43
77	» » » » SUD 6% (1959-1976) . . .	98,55	95,55	88,70	86,00
78	» » » » » 5,50% (1960-1977). . .	91,55	88,80	82,40	79,92
79	» » » » » 5,50% (1961-1978) . .	91,50	88,75	82,35	79,88
80	» » » » » 5,50% (1961-1980) IV s.	90,75	88,00	81,68	79,20
81	» » » » » 5,50% (1962-1981) V s.	90,90	88,15	81,81	79,34
82	» » » » » 5,50% (1962-1981) VI s.	90,80	88,05	81,72	79,25
83	» » » » » 5,50% (1963-1978) VII serie	90,95	88,20	81,86	79,38
84	» » » » » 5,50% (1963-1978) VIII serie	92,90	90,15	83,61	81,14
85	» » » » » 6% (1964-1979) IX s.	97,25	94,25	87,53	84,83
86	Autostrade (Garanzia I. R. I.) 5,50 % (1963-1988)	90,10	87,35	81,09	78,62
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
87	ISVEIMER 6% (1958-1968)	101,60	98,60	91,44	88,74
88	» 5,50% (1956-1966)	101,45	98,70	91,31	88,83
89	» 5,50% (1961-1975)	89,85	87,10	80,87	78.39
90	» 5,50% (1962-1976)	89,70	86,95	80,73	78,26
91	» 5,50% (1962-1977) V emissione	89,40	86,65	80,46	77,93
92	» 5,50% (1962-1977) VI »	89,50	86,75	80,55	78,08
93	» 5,50% (1963-1978) VII »	89,50	86,75	80,55	78,08

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° semestre 1965 valevole pel 2° semestre 1965

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
94	ISVEIMER 5,50% (1963-1978) VIII emissione	89,10	86,35	80,19	77,72
95	» 6% (1965-1979) IX »	96,80	93,80	87,12	84,42
96	» 6% (1964-1979) X »	97,40	94,40	87,66	84,96
97	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50%	95,50	93,75	85,95	84,38
98	» » » » 4%	89,80	87,80	80,82	79,02
99	» » » » 4,75%	98,62	96,25	88,76	86,63
100	» » » » 5% Serie ord.	88,85	86,35	79,97	77,72
101	» » » » 5% IX serie	101,60	99,10	91,44	89,19
102	» » » » 5% XI serie	100,40	97,90	90,36	88,11
103	» » » » 5% XIII serie	100,35	97,85	90,32	88,07
104	» » » » 5% XIV serie	101,15	98,65	91,04	88,79
105	» » » » 5% XVI serie	100,25	97,75	90,23	87,98
106	» » » » 5% XIX serie	98,85	96,35	88,97	86,72
107	» » » » 5% XX serie	100,55	98,05	90,50	88,25
108	» » » » 5% XXI serie	99,75	97,25	89,78	87,53
109	» » » » 5% XXII serie	98,10	95,60	88,29	86,04
110	» » » » 5% XXIII serie	100,35	97,85	90,32	88,07
111	» » » » 5% XXV serie	99,60	97,10	89,64	87,39
112	» » » » 5% XXVI serie	96,30	93,80	86,67	84,42
113	» » » » 5% XXVIII serie	92,55	90,05	83,30	81,05
114	Istituto Credito Fond. Venezie 4%	88,55	86,55	79,70	77,90
115	» » » » 5%	97,50	95,00	87,75	85,50
116	» » » » OO.PP. 5% dalla I alla IX emis.	97,50	95,00	87,75	85,50
117	» » » » » 5,50% I s.s. 1992	99,50	96,75	89,55	87,08
118	» » » » » 5,50% I emiss. 1982	100,25	97,50	90,23	87,75
119	» » » » » 5,50% II emis. 1998	99,25	96,50	89,33	86,85
120	» » » » » 6% I s.s. 1990	103,70	100,70	93,33	90,63
121	» » » » » 6% VIII s.s. 1968	105,80	102,80	95,22	92,52
122	» » » » » 6% IX s.s. 1968	105,80	102,80	95,22	92,52
123	» » » » » 6% II-III-XVIII-XX-XXIV-XXV-XXIX XXXII s.o. 1981	103,75	100,75	93,38	90,68
124	» » » » » 6% IX-XI-XIV-XV s.o. 1972	103,25	100,25	92,93	90,23
125	» » » » » 6% XXI-XXVII-XXVIII XXXI-XXXIII s.o. 1991	104,50	101,50	94,05	91,35
126	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5%	95,85	93,35	86,27	84,02
127	» » » » Tridentina 4%	90,50	88,50	81,45	79,65
128	» » » » » 5%	94,50	92,00	85,05	82,80
129	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5%	96,50	94,00	86,85	84,60
130	» » » – Credito Fondiario 5%	94,20	91,70	84,78	82,53
131	» » di Gorizia 5%	96,30	93,80	86,67	84,42
132	» » » 5% – II serie	95,00	92,50	85,50	83,25
133	Riunione Adriatica di Sicurità (RAS) 6%	101,55	98,55	91,40	88,70
134	Credito Fondiario Sardo – Roma 4%	93,40	91,40	84,06	82,26
135	» » » » 5%	88,15	85,65	79,34	77,09
136	» » » – OO.PP. 5%	87,60	85,10	78,84	76,59
137	Credito Industriale Sardo 5,50% (1962-1977)	89,65	86,90	80,69	78,21
138	» » » 5,50% (1963-1978)	89,55	86,80	80,60	78,12
139	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 4%	96,25	94,25	86,63	84,83
140	» » » » » 5%	90,00	87,50	81,00	78,75
141	» » Banco di Sicilia 4%	90,00	88,00	81,00	79,20
142	» » » » 5%	95,90	93,40	86,31	84,06
143	» » » » – OO.PP. 5%	97,50	95,00	87,75	85,50
144	Credito Industriale Banco di Sicilia 5%	101,25	98,75	91,13	88,88
145	Industrializzazione della Sicilia 5% (IRFIS)	100,55	98,05	90,50	88,25
146	Credito Fondiario Banco di Napoli 4%	93,55	91,55	84,20	82,40
147	» » » » 5%	89,50	87,00	80,55	78,30

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° *semestre* 1965 *valevole pel* 2° *semestre* 1965

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
148	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde - Milano 3,50%	83,75	82,00	75,38	73,80
149	» » » » » 4%	88,25	86,25	79,43	77,63
150	» » » » » 5%	97,50	95,00	87,75	85,50
151	» » » » » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
152	» » di Bologna 3,50%	87,75	86,00	78,98	77,40
153	» » » 4%	90,75	88,75	81,68	79,88
154	» » » 5%	97,70	95,20	87,93	85,68
155	» » » 5% OO.PP.	97,65	95,15	87,89	85,64
156	Monte dei Paschi di Siena 3,50%	84,35	82,60	75,92	74,34
157	» » » 4%	88,00	86,00	79,20	77,40
158	» » » 5%	97,50	95,00	87,75	85,50
159	» » » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
160	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 3,50%	94,25	92,50	84,83	83,25
161	» » » » 5%	99,00	96,50	89,10	86,85
162	» » » » 5% OO.PP.	99,00	96,50	89,10	86,85
163	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50% ventennale	92,00	89,25	82,80	80,33
164	» » » » » 6% trentennale	101,85	98,85	91,67	88,97
165	» » » » » 6% ventennale	97,55	94,55	87,80	85,10
166	» » » » » 6% Serie spec. telefon.	102,80	99,80	92,52	89,82
167	» » » » » 5,50% 1946 Edison	94,05	91,30	84,65	82,17
168	» » » » » 6% 1951 Edison	101,05	98,05	90,95	88,25
169	» » » » » 6% 1955 Edison	99,80	96,80	89,82	87,12
170	» » » » » 6% 1956 Edison	100,35	97,35	90,32	87,62
171	» » » » » 6% Serie spec. Montecatini	99,65	96,65	89,69	86,99
172	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50%	94,75	93,00	85,28	83,70
173	» » » » 4,75%	95,97	93,60	86,38	84,24
174	» » » » 5%	90,80	88,30	81,72	79,47
175	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento - Serie A 5% 1936	98,50	96,00	88,65	86,40
176	» » » » » - Serie B 5% 1941	95,45	92,95	85,91	83,66
177	» » » » » - Serie C 5% 1948	90,05	87,55	81,05	78,80
178	» » » » » - Serie D 5% 1953	85,95	83,45	77,36	75,11
179	» » » » » - Serie F 5% 1963	86,35	83,85	77,72	75,47
180	Istituto Mobiliare Italiano 6% (XII emissione)	101,65	98,65	91,49	88,79
181	» » » 6% (XV » Credito Nav.)	102,75	99,75	92,48	89,78
182	» » » 6% (XVIII »)	99,80	96,80	89,82	87,12
183	» » » 6% (XIX » Credito Nav.)	101,05	98,05	90,95	88,25
184	» » » 6% (XX »)	99,70	96,70	89,73	87,03
185	» » » 5% (XXI »)	92,85	90,35	83,57	81,32
186	» » » 5% (XXII »)	89,70	87,20	80,73	78,48
187	» » » 5% (XXIII »)	88,80	86,30	79,92	77,67
188	» » » 5,50% (XXIV »)	91,45	88,70	82,31	79,83
189	» » » 6% (I emissione Credito Navale)	98,05	95,05	88,25	85,55
190	» » » 6% Serie spec. 1964	98,90	95,90	89,01	86,31

(4858)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6919 in data 15 luglio 1965, è stata prorogata, fino al 31 agosto 1965, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino, affidata al dott. ing. Salvatore Bartolotta.

(5241)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di Gorizia, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.16.III.35/1-319, in data 1° luglio 1965, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di Gorizia, è autorizzata ad istituire presso l'Ospedale civile di quel capoluogo, una scuola per infermiere ed infermieri generici.

(5078)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Costituzione della Commissione esaminatrice del pubblico concorso a cinque posti di funzionario della carriera direttiva del ruolo della biblioteca della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 16 luglio 1965, n. 1381, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli e colloquio, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva del ruolo della biblioteca della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 20 luglio 1965;

Visti gli articoli 2, 4 e 22 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva del ruolo della biblioteca della Camera è così costituita:

Presidente:

on. Maria Lisa Cinciari Rodano, Vice Presidente della Camera.

Componenti:

on. Alessandro Buttè, deputato questore;
on. dott. Luigi Passoni, deputato segretario;
on. dott. Lorenzo Biasutti, deputato segretario;
dott. Francesco Cosentino, segretario generale;
dott. Silvio Furlani, bibliotecario.

Esplicherà le mansioni di segretario della Commissione stessa, senza voto, il dott. Oberdan Fraddosio, consigliere della Camera.

Roma, addì 23 luglio 1965

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(5318)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova, riservato ai candidati in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di 2° classe in prova (coefficiente 229).

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età, è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti, che alla data del bando, siano in servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un massimo di otto anni.

Il limite massimo di età, è, inoltre, elevato:

1) a trentasette anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti commi sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci

da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

B) possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stati esentati.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per l'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al *Ministero stesso*, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 20 settembre 1965;

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione *al concorso per soli titoli* a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

Nella domanda gli aspiranti devono, inoltre, dichiarare espressamente:

di essere in possesso della cittadinanza italiana, di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quinta e indicare, altresì, la data ed il luogo di nascita nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale in originale o in copia notarile;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificati di servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studi per aspiranti segretari comunali; titoli di studio superiori al diploma di scuola media superiore, etc.;

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni;

A tal fine il servizio di ruolo prestato presso Amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato in carta da bollo dal capo dell'Amministrazione;

e) un elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta di vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa concorso, intestato alla Prefettura di Roma con la indicazione della causale del versamento.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, gli aspiranti ex combattenti o assimilati, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in carta bollata a termini del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno produrre anche la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti che siano mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero una dichiarazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, dal quale risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti e la categoria e la voce dell'invalidità dalla quale sono colpiti, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualità di invalido per servizio. I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità. I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento, adottato dalla apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore o di attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I candidati che siano mutilati o invalidi civili dovranno esibire il certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dai territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tale circostanza mediante attestazioni, da rilasciarsi su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nella quale risiedono.

I profughi dell'Africa italiana devono produrre l'attestato del Ministero dell'Africa italiana che attribuisce detta qualifica ovvero apposito certificato rilasciato dal prefetto a norma del decreto presidenziale n. 1117, in data 4 luglio 1956.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato, rilasciato su carta da bollo, dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, che comprovi tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, rilasciato su carta da

bollo, dal sindaco del Comune di residenza che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4, anche se presentati entro detto termine agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante, alla data del 20 settembre 1965, abbia compito il 21° anno e non superato il 32°;

2) certificato rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra o assimilati dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede; da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente articolo 6 debono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente art. 6.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 6, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali di 2ª classe in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle Amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

Stipendio	L.	76.966
Indennità integrativa speciale	»	12.800
Assegno mensile (di cui alla legge 28 febbraio 1963, n. 361)	»	16.030
Totale lordo mensile	L.	105.796

oltre la 13ª mensilità e i diritti di segreteria, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, gettoni di presenza per partecipazione a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuor della sede di servizio, indennità di alloggio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza o nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 10.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 28 giugno 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4682)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 15093 del 1° marzo 1964, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962;

Considerato che a seguito delle dimissioni avanzate dal componente dott. Giovanni Giustolisi in data 7 marzo 1965, è divenuto necessario ricostituire la Commissione in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la designazione del nominativo del presidente e del nominativo del componente medico dei ruoli dell'Amministrazione sanitaria, pervenuta da parte del Ministero della sanità;

Vista la designazione delle terne di docenti universitari pervenuta da parte dell'Ordine dei medici;

Vista la designazione del componente amministrativo, dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, pervenuta da parte della prefettura di Messina;

Vista la designazione della terna dei medici condotti pervenuta da parte dei Comuni interessati al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 15093 del 1° marzo 1964, la Commissione giudicatrice del concorso citato in premessa, è costituita da:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Sfameni dott. Pietro, medico provinciale superiore;

Romeo prof. Filippo, direttore della clinica medica dell'Università di Messina;

Melina prof. Francesco, primario chirurgo dell'Ospedale Margherita di Messina;

Alfano dott. Natale, direttore di sezione presso la prefettura di Messina;

Crupi dott. Lelio, medico della condotta di Messina.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Ugo Muscolino, direttore di sezione dei ruoli organici del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina.

Le prove di esame del concorso si svolgeranno presso la clinica medica dell'Università di Messina non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Messina, addì 10 luglio 1965

Il medico provinciale: BROCCIO

(5022)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 436 del 15 marzo 1964, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Benevento;
Visto il proprio decreto n. 2209 del 24 aprile 1964, concernente l'ammissione dei candidati al concorso;
Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso, relativo alla graduatoria degli idonei;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso in narrativa:

1. Bibbò Leopoldo . . . . punti 154,225 su 240
2. Capozzi Giuseppe . . . . . » 151,580 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 3 luglio 1965

Il medico provinciale: SEGRETO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3251 del 3 luglio 1965, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei al concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1963;
Vista l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza effettuata dai candidati idonei;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati al concorso in narrativa sono nominati ufficiali sanitari delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

Bibbò Leopoldo: comune di San Bartolomeo in Galdo;
Capozzi Giuseppe: Consorzio dei comuni di San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita; San Nicola Manfredi, Calvi, San Nazzaro.

Gli ufficiali sanitari, nominati come sopra, dovranno, pena la dichiarazione di rinunzia al posto, assumere servizio nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 3 luglio 1965

Il medico provinciale: SEGRETO

(4823)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 183 del 3 febbraio 1965, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Mesagne, San Vito dei Normanni e Villa Castelli al 31 dicembre 1964;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Brindisi;
Vista la terna proposta dai Comuni interessati;
Vista la terna proposta dall'Ordine dei veterinari della provincia di Brindisi;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Mesagne, San Vito dei Normanni e Villa Castelli della provincia di Brindisi, è costituita come segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente di anatomia patologica veterinaria;
Rinaldi dott. Pio, vice prefetto;
Memola dott. Giuseppe, veterinario provinciale capo;
Coliolo dott. Emilio, veterinario comunale.

Segretario:

Zecchino dott. Giulio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo in Brindisi alla data da destinarsi e che sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brindisi.

Brindisi, addì 9 luglio 1965

Il veterinario provinciale: BATTAGLINI

(4952)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.